

***VADEMECUM SULLA  
RIFORMA DELLA  
PREVIDENZA FORENSE***

## **VADEMECUM SULLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE**

(a cura dell'Avv. Rosario Tucci - Responsabile Dipartimento dell'A.I.G.A. sulla Previdenza Forense)

La linea tracciata dalla recente riforma approvata dalla Cassa Forense s'inserisce in una complessa ma inevitabile modifica dell'assetto complessivo del sistema previdenziale forense. Lo sforzo attuato da Cassa Forense negli ultimi tempi per una riforma strutturale del sistema previdenziale è certamente lodevole e va riconosciuta la lungimiranza di coloro che hanno voluto fra tutti attuare una riforma che però ha inciso solo in parte sull'assetto previdenziale. Sicuramente è stato fatto un passo in avanti nell'ottica di una stabilizzazione del sistema complessivo.

### **LA RIFORMA IN BREVE**

Il 28 dicembre scorso è finalmente pervenuta a Cassa Forense la nota ufficiale del Ministero del Lavoro che, preso atto del recepimento da parte della Cassa stessa delle prescrizioni dettate dal medesimo Ministero, ha definitivamente concluso l'iter di approvazione della Riforma della Previdenza Forense.

Il 31 dicembre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il previsto comunicato dello stesso Ministero. La riforma è dunque entrata in vigore dal 1° gennaio 2010.

La riforma prevede in sintesi le seguenti modifiche al sistema previdenziale previgente:

### **MISURE A FAVORE DEI PIU' GIOVANI**

Sono stati aumentati da tre a cinque il numero degli anni di iscrizione alla Cassa per i quali i neo iscritti (dal 1° gennaio 2009) infra 35enni sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo di base e del contributo modulare ridotto però alla metà. Sono stati aumentati da tre a cinque il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i neo iscritti infra 35enni sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta comunque l'obbligo del versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.

### **NUOVE ALIQUOTE**

L'aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi (quota questa che è ripetibile dal cliente) passa dal 2% al 4% del volume d'affari dichiarato ai fini IVA, per un periodo temporale limitato, ovvero l'aumento del contributo integrativo sarà vigente sino al 2015, dopo di che andrà rideterminato di concerto con il Ministero. Le aliquote indicate dovranno essere calcolate sul reddito del 2010 (MOD 5/2011). Ciò significa che dal 1° gennaio 2010 la voce relativa

al contributo integrativo che compare sulle nostre fatture passa dal 2% al 4%. Particolare attenzione andrà fatta per i preavvisi di parcella emessi prima del 31.12.2009 e saldati dopo il 1° gennaio 2010, essendo necessario che nelle fatture che verranno emesse detto contributo sia indicato nella misura del 4%.

L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell'iscritto passa (dal 01.01.2009 e quindi già dal MOD 5/2010) dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto, e resta al 3% oltre il tetto.

### **CONTRIBUZIONE MINIMA**

Aumento graduale della contribuzione minima (per il 2009: euro 1.705,00=; per il 2010: euro 2.810,00; per il 2011: euro 3.230,00, dal 2012 in poi: aumento in base all'inflazione), oltre al contributo fisso di maternità.

### **COEFFICIENTI DI RENDIMENTO**

Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione.

### **PENSIONE MODULARE**

La pensione modulare costituisce una quota di pensione aggiunta al trattamento di base (che sarà purtroppo in riduzione nel futuro rispetto ai trattamenti pensionistici in corso - ragion per cui si è introdotto il cosiddetto "secondo pilastro", ovvero la pensione modulare per tentare di mitigare gli effetti di tale accennata riduzione -) determinata secondo principi di tipo contributivo. Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema vigente. Per effetto dell'introduzione della pensione modulare la pensione di vecchiaia sarà costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario. Una prima quota, detta di base, verrà calcolata secondo il criterio retributivo ed una seconda quota, denominata "modulare" sarà, in piccola parte, obbligatoria e per la maggior parte facoltativa, e verrà calcolata secondo il criterio contributivo così come definito dalla L. 335/1995. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi obbligatori (1%) e facoltativi (dall'1 al 9% ulteriori) versati dall'iscritto ed è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,50%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio. All'atto del pensionamento, il montante sarà trasformato in rendita. L'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro

il tetto: regime obbligatorio – 1 % (dal 01.01.2010 e quindi dal MOD 5/2011); regime volontario – dall'1 % al 9 %. In ogni caso sarà dovuto un contributo minimo pari ad € 160,00 per l'anno 2010 e € 180,00 per l'anno 2011.

### **PENSIONE DI VECCHIAIA**

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione, secondo la seguente progressione:

2011 – 2013:	età minima: 66	anzianità contributiva minima: 31
2014 – 2016:	età minima: 67	anzianità contributiva minima: 32
2017 – 2018:	età minima: 68	anzianità contributiva minima: 33
2019 – 2020:	età minima: 69	anzianità contributiva minima: 34
2021:	età minima: 70	anzianità contributiva minima: 35.

E' peraltro riconosciuta all'iscritto a Cassa Forense la facoltà di anticipare, rispetto a quanto previsto dalla sopra riportata scaletta o comunque, a regime, rispetto al raggiungimento dei 70 anni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia (che si ricorda comunque consente la prosecuzione dell'attività) a partire dal compimento del 65° anno di età, purché sussista il requisito dell'anzianità contributiva (35 anni).

In caso di scelta di anticipazione del pensionamento, l'importo della quota base verrà ridotto nella misura del 5% per ogni anno di anticipo (esempio: se, avendo raggiunto 35 anni di contribuzione, si decide di andare in pensione a 66 anni, anziché attendere i 70 anni, si subirà una riduzione del 20% della pensione base).

La riduzione permane nel tempo e si riflette anche sulla pensione di reversibilità. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del 65° anno di età o di età superiore (ma prima del 70° anno) abbia maturato una anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione pari ad almeno 40 anni. Gli anni di iscrizione retroattiva e di riscatto valgono a tutti gli effetti per il calcolo dell'anzianità contributiva.

A partire dal primo anno successivo alla maturazione del diritto alla pensione (ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto per coloro che ne avranno ancora diritto poiché già pensionati o prossimi alla pensione), il pensionato di vecchiaia cosiddetto attivo dovrà corrispondere, sino al tetto reddituale, un contributo pari al 5% del reddito professionale netto ai fini IRPEF e del 3% per la parte eccedente il tetto reddituale.

### **PENSIONE DI ANZIANITA'**

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 57 a 62 ani di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:

2012 – 2013:	età minima: 58	anzianità contributiva minima: 36
2014 – 2015:	età minima: 59	anzianità contributiva minima: 37
2016 – 2017:	età minima: 60	anzianità contributiva minima: 38
2018 – 2019:	età minima: 61	anzianità contributiva minima: 39
2020:	età minima: 62	anzianità contributiva minima: 40.

La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall'albo ed è incompatibile con la iscrizione.

### **PENSIONE INABILITA' ED INVALIDITA'**

Con la riforma sono stati ridotti da 10 a 5 gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, da data anteriore al compimento del 40° anno di età, per fruire della pensione di inabilità ed invalidità, allargando così la tutela per i più giovani iscritti.

### **INTEGRAZIONE AL MINIMO**

E' stato poi introdotto il principio dell'integrazione al trattamento minimo. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo la pensione annua sia inferiore agli attuali € 10.160,00 (base anno 2008) viene corrisposta al pensionato una integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo; ma solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge non separato, comprensivo dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Tale integrazione compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra (non entrano nel computo il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il TFR e le erogazioni ad esso equiparate). La normativa sulla integrazione al minimo (molto articolata) costituisce una grossa novità per Cassa Forense, trattandosi di beneficio del quale non possono usufruire tutti gli iscritti ma soltanto quelli bisognosi. Sino ad oggi l'integrazione al trattamento minimo scattava in automatico quando l'iscritto, sulla base della contribuzione versata, non riusciva a raggiungere il minimo previsto (si trattava quindi di un minimo garantito). Oggi l'integrazione dovrà essere richiesta e giustificata dal reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge.